

Cambio di indirizzo e di residenza

Dal **9 maggio 2012** in attuazione **dell'art.5 del decreto legge n. 5/2012** (cambio di residenza in tempo reale) i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche - di cambio di residenza e di trasferimento all'estero - senza necessariamente recarsi allo sportello del comune, ma spedendole per **posta (con raccomandata) oppure inviandole via fax o e-mail**.

In quest'ultimo caso sono previste diverse opzioni:

- a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Calta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata (Pec) del dichiarante;
- d) che la copia della dichiarazione, recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante, scannerizzata sia trasmessa tramite posta elettronica semplice.

Ai fini della registrazione della dichiarazione anagrafica, occorre che **il modulo di dichiarazione sia compilato nelle parti obbligatorie**, relative alle generalità, e che la dichiarazione sia accompagnata dal documento di riconoscimento del richiedente.

Con riguardo ai **cittadini stranieri**, la registrazione è subordinata alla presentazione, unitamente alla dichiarazione, dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno.

Ai sensi del comma 3 dell'art.5, l'ufficiale d'anagrafe, **nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni** ne effettua la registrazione, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione.

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.

L'ufficiale d'anagrafe ha 45 giorni di tempo per effettuare gli accertamenti relativi alla dimora abituale e la verifica dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno con riguardo ai cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea provenienti dall'estero, posto che in base a quanto stabilito dall' art. 5, comma 3, del d.l. n. 5/2012, la verifica della regolarità del soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui al d.lg.vo n. 286/1998, precede l'iscrizione anagrafica.

In allegato è disponibile il modulo di dichiarazione di residenza da utilizzare per presentare la richiesta; si ricorda che **il modulo di dichiarazione, firmato dal richiedente e dai componenti maggiorenni della famiglia, sia compilato nelle parti obbligatorie**, relative alle generalità, e che la dichiarazione sia accompagnata dal documento di riconoscimento del richiedente (vedi sezione del modulo - Modalità di presentazione). Si ricorda che la comunicazione, nella dichiarazione di residenza, dei dati relativi alle patenti ed alle targhe dei veicoli consentono l'aggiornamento degli stessi, da parte della MCTC, contestualmente al cambio di residenza.

I **cittadini stranieri comunitari** dovranno allegare alla dichiarazione di residenza la documentazione richiesta **nell'allegato B** sotto riportato.

I **cittadini stranieri extra comunitari** dovranno allegare alla dichiarazione di residenza la documentazione richiesta **nell'allegato A** sotto riportato.

Con riguardo ai cittadini stranieri si ricorda che la registrazione è subordinata alla presentazione, unitamente alla dichiarazione, dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno.